



10668.19

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IVA  
RISCOSSIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N. 21414/2016

R.G.N. 22554/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 10668

Dott. ENRICO MANZON - Presidente -

Rep.

Dott. GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI - Consigliere -

Ud. 26/03/2019

Dott. GIACOMO MARIA NONNO - Consigliere -

PU

Dott. FILIPPO D'AQUINO - Consigliere -

Dott. GIOVANNI FANTICINI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 21414-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato LEGALITAX STUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati ( , i [ giusta delega in calce;

2019

- **ricorrente** -

672

**contro**

ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA , presso lo studio dell'avvocato ) , che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

AGENZIA DELLE DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI COMO;

- **intimata** -

sul ricorso 22554-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in  
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

**contro**

ANNA, elettivamente domiciliata in  
ROMA , presso lo studio  
dell'avvocato V che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 309/2016 della  
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il  
18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI  
FANTICINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

l'accoglimento dei ricorsi;

udito per il ricorrente r.g. 21414/16 l'Avvocato

per delega dell'Avvocato che si

riporta agli atti e deposita n. 2 cartoline A/R;

udito per il ricorrente r.g. 22554/16 l'Avvocato

che si riporta agli atti;

udito per la controricorrente l'Avvocato che

ha chiesto il rigetto.

*lib*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten mark]*

## FATTI DI CAUSA

Con ricorso alla C.T.P. di Livorno \_\_\_\_\_ impugnava la cartella di pagamento n. 061/2007/0017848588, emessa da Equitalia Centro S.p.A. per crediti iscritti a ruolo dalla Dogana di Como e, segnatamente, per 18 avvisi di accertamento relativi a rettifiche impositive operate nei confronti della \_\_\_\_\_ S.a.s., di cui la stessa \_\_\_\_\_ insieme col padre (Bruno \_\_\_\_\_ era socia accomandataria. Con l'atto introduttivo A) si sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato per duplicazione del titolo esecutivo, in ragione dell'identità del credito derivante da cartella di pagamento già azionata nei confronti dell'altro socio accomandatario Bruno \_\_\_\_\_ B) si rilevava la natura satisfattiva dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura di espropriazione presso terzi intrapresa dall'agente per la riscossione nei confronti del predetto \_\_\_\_\_ C) si eccepeva la prescrizione (quinquennale) del credito erariale azionato.

Costituitesi in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'agente della riscossione Equitalia Centro S.p.A., la C.T.P. respingeva il ricorso.

La C.T.R. della Toscana, con sentenza n. 309/10/16 del 18/2/2016 accoglieva l'appello di \_\_\_\_\_ annullava la cartella di pagamento impugnata e condannava gli appellati alla rifusione delle spese di lite: per quanto rileva in questa sede, il giudice d'appello così spiegava la propria decisione: «Detti avvisi di accertamento sono stati oggetto di impugnazione dinnanzi la CTP di Como e successivamente in appello alla CTR di Milano. Dopo di ciò la sentenza è divenuta titolo esecutivo che ha dato origine al pignoramento della pensione del Sig. \_\_\_\_\_ Bruno altro socio accomandatario per [Euro] 121.840,74. Per questo motivo la ricorrente sostiene che il credito coattivo è già stato esercitato e pertanto una ulteriore azione risulterebbe in duplicato del recupero esecutivo. ... Questa Commissione ... ritiene che vi sia inapplicabilità

del principio del cumulo dei mezzi di espropriazione in quanto il creditore aveva già ottenuto nella procedura esecutiva precedentemente azionata un provvedimento che gli assegnava l'intero importo del credito, ordinando al terzo, nella fattispecie, il sig.

Bruno la materiale corresponsione mensile. Pertanto [per] la natura satisfattiva e sospensiva dell'ordinanza di assegnazione, il creditore non aveva alcun diritto di azionare nuovamente il proprio credito fin tanto che il terzo provvedeva ai versamenti periodici. Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 26036 Cassazione 29/11/2005».

Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione (iscritto al n. 22554/2016), affidato a un unico motivo.

Anche Equitalia Servizi di Riscossione (già Equitalia Centro) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione (iscritto al n. 21414/2016) della medesima sentenza, basato su quattro motivi.

Ha depositato distinti controricorsi

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., si dispone la riunione delle impugnazioni iscritte ai nn. 22554/2016 e 21414/2016.

2. Coi primi tre motivi, Equitalia Servizi di Riscossione contesta l'affermazione della C.T.R. secondo cui «il creditore non aveva alcun diritto di azionare nuovamente il proprio credito», da reputarsi errata perché la cartella di pagamento non costituisce atto dell'azione esecutiva ma atto prodromico ad essa (equiparabile, sotto vari profili, al precetto).

L'agente della riscossione lamenta sia l'incongruità della motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) perché non sono state affatto esperite plurime azioni esecutive, sia la violazione degli artt. 25 e 50 D.P.R. n. 602 del 1973 e 480 e 482 cod. proc. civ.

(ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) perché non è invocabile il divieto di cumulo dei mezzi di espropriazione prima dell'inizio di questa, sia – in subordine – il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto agli atti dell'esecuzione forzata.

3. La ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta la violazione e falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) dell'art. 483 cod. proc. civ., poiché la C.T.R. avrebbe richiamato la predetta disposizione per inibire il recupero del credito dall'obbligata 17  
sia considerando (erroneamente) soddisfattiva l'assegnazione effettuata nella procedura espropriativa presso terzi nei confronti del condebitore solidale Bruno sia mancando di considerare gli elementi fattuali (assegnazione di una somma mensile estremamente esigua rispetto al credito).

4. Analoghe censure sono svolte da Equitalia Servizi di Riscossione col quarto motivo. +

5. Tutti i motivi sono fondati nei termini di seguito esposti.

Il richiamo dell'art. 483 cod. proc. civ. nella sentenza impugnata è del tutto inappropriato e costituisce falsa applicazione della norma.

La disposizione sul «cumulo dei mezzi di espropriazione» recita: «Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima».

Si ha cumulo dei mezzi di espropriazione quando contemporaneamente si pongano in essere contro lo stesso debitore più processi esecutivi di tipo diverso; se si tratta, invece, di procedure dello stesso tipo, si ha il cosiddetto "cumulo omogeneo" in relazione

al quale è comunque applicabile (secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza) il disposto dell'art. 483 cod. proc. civ.

Il creditore, per la soddisfazione del proprio credito, può avvalersi congiuntamente dei differenti mezzi di espropriazione previsti dall'ordinamento (espropriazione mobiliare presso il debitore, espropriazione presso terzi, espropriazione immobiliare) e anche promuovere varie procedure esecutive del medesimo tipo su beni diversi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/8/2013, in motivazione: «Al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione»).

Il ricorso a plurime espropriazioni potrebbe, però, risultare eccessivamente gravoso per il debitore e superfluo per l'effettiva tutela delle ragioni creditorie, sicché l'art. 483 cod. proc. civ. costituisce un limite alla facoltà riconosciuta al creditore, qualora il cumulo dei mezzi di espropriazione si riveli eccessivo.


Pur non potendosi inquadrare la reazione del debitore nelle opposizioni esecutive ex artt. 615 o 617 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18533 del 3/9/2007), la disciplina dell'art. 483 cod. proc. civ. è totalmente nell'alveo del processo esecutivo: l'istanza per la limitazione dei mezzi di espropriazione è proposta dal debitore con ricorso indirizzato ad uno dei giudici delle diverse esecuzioni promosse (o al giudice dell'espropriazione immobiliare nell'ipotesi prevista dal comma 2); nel ricorso devono essere indicate (e documentate) le circostanze che inducono l'esecutato a ritenere eccessivo il cumulo per la sproporzione tra il credito vantato e il complesso dei beni concretamente aggrediti; sulla richiesta il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza (atto finale del sub-procedimento), impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2487 del 19/2/2003, Rv. 561045-01).

Perciò, come rilevato dalla ricorrente Equitalia Servizi di Riscossione, la corretta (non falsa) applicazione dell'art. 483 cod. proc. civ. postula l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria e la giurisdizione su questa del giudice ordinario (ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992), ma è evidente che ciò non può essere perché la cartella di pagamento non segna affatto l'inizio dell'espropriazione.

Difatti, secondo numerose pronunce di questa Corte, la cartella è atto prodromico all'esecuzione forzata tributaria e, al pari del precetto, costituisce minaccia del suo inizio.

6. Occorre dunque interrogarsi sulla possibilità di far valere – in via preventiva (prima dell'inizio dell'esecuzione forzata) e innanzi al giudice tributario – la superfluità per la tutela delle ragioni creditorie dell'iniziativa dell'agente della riscossione (sottesa all'istanza ex art. 483 cod. proc. civ.) o, persino, la sopravvenuta carenza del diritto di agire *in executivis* in conseguenza della già avvenuta soddisfazione del credito erariale (fatto estintivo integrante, nel processo esecutivo ordinario, un'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.).

7. Riguardo a questa seconda problematica la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114 del 31/5/2018, ha statuito che: «Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso "il ruolo e la cartella di pagamento", e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. ... La prevista inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perché questa c'è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario. L'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. si salda, in simmetria





complementare, con la proponibilità del ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, assicurando, in questa parte, la continuità della tutela giurisdizionale. ... Altrimenti detto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - che non è soggetta a termine di decadenza - in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni).

Pertanto, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario - investito con ricorso avverso la cartella di pagamento e, quindi, prima dell'inizio dell'espropriazione - la contestazione della permanenza del diritto dell'agente della riscossione di iniziare l'esecuzione forzata tributaria in ragione della già intervenuta soddisfazione del credito (e questo ha fatto valere la i sostenendo, sin dall'inizio del processo, la natura soddisfattiva dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'espropriazione presso terzi promossa contro l'altro accomandatario).

8. Con riguardo alla prima problematica ("estensione" della regola sottesa all'art. 483 cod. proc. civ. ad una fase anteriore all'inizio dell'espropriazione), si osserva che sono pacificamente applicabili all'esecuzione forzata la generale clausola di buona fede e i principi in tema di abuso del processo (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 9/4/2013).

Proprio in applicazione di tali principi generali, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 9/4/2015, Rv. 635106-01, ha stabilito che: «In materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali - ricavabile dalla previsione dell'art. 111, primo comma, Cost., nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una

relazione contrattuale – comporta che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario» (nella fattispecie, il creditore aveva minacciato, con precetto, un’esecuzione forzata, sebbene la debitrice avesse già inviato al creditore un assegno circolare – immotivatamente non posto all’incasso – per un ammontare idoneo ad estinguere il credito e, oltretutto, il creditore avesse già ottenuto, per lo stesso credito, una precedente ordinanza di assegnazione nei confronti di un terzo pignorato).

Nella motivazione della sentenza si specifica: «È ben vero che l’emissione di una ordinanza di assegnazione (accostata tradizionalmente dalla giurisprudenza ad una cessione *pro solvendo*) di per sé non integra una immediata e contestuale estinzione dell’obbligazione del debitore né al contempo comporta una immediata soddisfazione del creditore precedente, in quanto egli sarà pienamente soddisfatto soltanto con l’effettivo incasso delle somme assegnate allorché il terzo destinatario dell’ordinanza di assegnazione avrà provveduto ad effettuare il pagamento. Questa Corte ha più volte affermato che, stante il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione, l’emissione di una ordinanza di assegnazione in sé, non essendo immediatamente satisfattiva, non preclude di per sé la possibilità di ottenerne delle altre sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito ... [Tuttavia] Intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione, pur essendo beneficiari di una ordinanza di assegnazione pienamente satisfattiva nel suo importo del credito vantato, ed in difetto anche della semplice

allegazione di una difficoltà ad incassare quanto portato nell'ordinanza stessa, costituisce abuso dei mezzi di espropriazione, che essendo destinati ad incidere direttamente nella sfera giuridica del debitore, vanno pur sempre utilizzati con cautela, e non devono divenire strumenti per moltiplicare senza giustificazione l'esposizione debitoria».

Dalla decisione succitata si desume che anche prima dell'inizio dell'espropriazione forzata il debitore può far valere eventuali condotte abusive del creditore che manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione del credito.

Nel contesto dell'espropriazione forzata ordinaria lo strumento preposto a tale doglianza è l'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ.; *mutatis mutandis* e sulla scorta dell'insegnamento di Corte Cost. n. 114 del 2018, prima dell'inizio dell'esecuzione forzata tributaria il mezzo da impiegare è costituito dall'impugnazione della cartella di pagamento (o degli altri atti prodromici alla riscossione coattiva).

9. Nel caso *de quo*, la C.T.R. della Toscana ha attribuito all'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. emessa nell'espropriazione presso terzi contro Bruno una «natura satisfattiva e sospensiva» tale da escludere il diritto dell'agente della riscossione di azionare il credito in mancanza di inadempimento del terzo all'obbligo di effettuare i versamenti periodici.

In contrasto (e accogliendo le doglianze delle ricorrenti), si osserva che «In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il

duplice effetto estintivo dell'obbligazione del *debitor debitoris* nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.» (da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30862 del 29/11/2018, Rv. 651638-01; meno recentemente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13021 del 9/12/1992, Rv. 479955-01, e la già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 9/4/2015).

Ne esce smentita l'affermazione circa la «natura satisfattiva» del provvedimento di assegnazione.

10. Parimenti, nessuna efficacia "sospensiva" - intesa come preclusiva del diritto del creditore di avviare ulteriori procedure esecutive in pendenza dei pagamenti del terzo assegnato - può riconoscersi all'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., se non in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito.

Posto che, per regola, «l'emissione di una ordinanza di assegnazione in sé, non essendo immediatamente satisfattiva, non preclude di per sé la possibilità di ottenerne delle altre sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 9/4/2015), per poter reputare, in via di eccezione, illegittima la condotta del creditore, il giudice di merito è tenuto a vagliare scrupolosamente le ragioni addotte a giustificazione della reiterata iniziativa esecutiva minacciata.

Nella fattispecie in esame, la C.T.R. della Toscana ha erroneamente configurato una preclusione all'avvio di azioni esecutive nei confronti di altro coobbligato in contrasto con la natura non satisfattiva (dimostrata dalla locuzione «salva esazione» dell'art. 553 cod. proc. civ.) dell'ordinanza di assegnazione del credito e non ha né ipotizzato l'esercizio abusivo degli strumenti di riscossione, né tantomeno dimostrato di aver preso in considerazione le ragioni

giustificative addotte dal creditore (l'Agenzia delle Dogane illustra nel ricorso che, a fronte di un debito di Euro 94.036,52, il credito assegnato ex art. 553 cod. proc. civ. ammonta a Euro 5,37 mensili; spetterà alla C.T.R. di rinvio stabilire se la notifica della cartella – che minaccia esecuzione forzata tributaria – nei confronti di ..... sia superflua per la tutela delle ragioni creditorie).

11. Dall'accoglimento dei motivi (nei limiti suesposti) discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, per l'ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**


La Corte

accoglie i ricorsi;


cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 26 marzo 2019.

Il Consigliere estensore  
(*Giovanni Fanticini*)



Il Presidente  
(*Enrico Manzon*)



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

IL ..... 11.7. APR. 2019.....



IL CANCELLIERE  
*Manuela dr. Marone*

